



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**  
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA  
Ufficio III – Personale della Scuola

MIUR/AOODRVE/UFF.III/16369/C2

Venezia, 17 dicembre 2014

Ai Dirigenti  
Uffici Scolastici Territoriali  
LORO SEDI

e p.c. Ai Dirigenti Scolastici  
Istituti scolastici ogni ordine e grado  
LORO SEDI

Ai responsabili regionali  
ORGANIZZAZIONI SINDACALI comparto Scuola  
LORO SEDI

**OGGETTO: D.M. n. 886 del 1° dicembre 2014 - Nota Miur PROT. 18851 dell'11.12.2014 - CESSAZIONI DAL SERVIZIO PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA con decorrenza 1.9.2015**

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto del D.M. n. 886 del 1° dicembre 2014 e della nota Miur prot. 18851 dell'11.12.2014, con i quali vengono regolamentate le cessazioni dal servizio per il personale della scuola a decorrere dall'1.9.2015.

Si evidenzia il termine del **15 gennaio 2015** per la presentazione, da parte del personale del comparto scuola indicato in oggetto, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio.

**Le domande di cessazione dal servizio** devono essere inoltrate tramite la procedura "**Istanze on line**" del sito internet del MIUR (<http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml>)

**Le domande di pensione, secondo le indicazioni riportate nella citata C.M. n. 18851/2014,** dovranno essere, invece, inviate direttamente all'ente previdenziale, **esclusivamente** attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'istituto, previa registrazione;
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. sul penultimo capoverso della predetta nota Miur prot. 18851/2014 "*Applicazione dell'articolo 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008*" in cui viene precisato che il decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, **ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età di cui all'art. 509 - comma 5 - del D.Lvo 297/94**, lasciando invece invariato il comma 3 del predetto art. 509 che disciplina i trattenimenti in servizio **per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione.**

Ne consegue che nel 2015 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e 3 mesi di età entro il 31 agosto 2015, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Con riserva di fornire eventuali ulteriori indicazioni, si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE  
Rita Marcomini